UNIVERSITÀ DI TORINO

La Conciliazione Giudiziale Tributaria

Analisi delle recenti riforme e dell'evoluzione normativa

Prof. Mario Grandinetti – Università di Torino

Introduzione alla conciliazione giudiziale

- Strumento per estinguere controversie tributarie evitando il giudizio
- Fondamentale per ridurre il contenzioso tributario e garantire efficienza
- Evoluzione normativa recente: Legge 130/2022 e D.lgs. 220/2023
- Differenze tra conciliazione fuori udienza, in udienza e proposta dalla Corte di Giustizia Tributaria

Evoluzione della disciplina normativa

- 1972: DPR 636/1972 introduce la conciliazione per controversie senza prove certe
- 1992: D.lgs. 546/1992 formalizza la conciliazione tributaria
- 2015: D.lgs. 156/2015 estende l'applicazione della conciliazione e semplifica le procedure
- 2022-2023: Nuove modifiche con la Legge 130/2022 e il D.lgs. 220/2023 per potenziare la conciliazione – rapporto con abrogazione con reclamo mediazione

Conciliazione giudiziale e ADR

- Strumenti di risoluzione del conflitto che non presuppongono l'instaurazione di una lite;
- Strumenti di risoluzione del conflitto che presuppongono l'instaurazione della lite;
- Presenza o meno di un soggetto terzo; Obbligatorietà o meno della procedura; poteri e limiti delle parti; effetti della procedura.
- Si possono far rientrare nella categoria degli *AdR* tutto ciò che a provvedimento emanato impedisce che un conflitto confluisca nel processo;
- Linea di discrimine è dato dal provvedimento impositivo impugnato

Segue...

- Prima dell'emanazione del provvedimento:

1. Contradditorio pre-provvedimentale;
2. Ravvedimento operoso;
3. Concordati preventivi e accordi preventivi;
4. Condoni e definizioni agevolate preventive

Dopo l'emanazione del provvedimento:

1. Acquiescenza;
2. Accertamento con adesione
3. Conciliazione

Natura giuridica della conciliazione Tributaria (cenni ed effetti)

- Visione transattiva: accordo con reciproche concessioni tra contribuente e amministrazione
- Visione pubblicistica: Partecipazione del contribuente senza potere negoziale sulle imposte
- Approccio intermedio: Strumento di stabilizzazione dell'obbligazione tributaria evitando incertezze giudiziarie

Tipologie di Conciliazione

- Conciliazione fuori udienza (art. 48): accordo stragiudiziale presentato in giudizio
- Conciliazione in udienza (art. 48-bis): accordo durante l'udienza con intervento del giudice
- Conciliazione su proposta della Corte (art. 48-bis1): il giudice formula una proposta per le parti

Conciliazione fuori udienza (Art. 48)

UNIVERSITÀ DI TORINO

- 1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.
- 2. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo è parziale, la corte dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.(2)
- 3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il presidente della sezione.
- 4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
- 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.

Articolo 48-bis

- 1. Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.
- 2. All'udienza la Corte di Giustizia tributaria, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.
- 3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
- 4. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Conciliazione fuori udienza (Art. 48)

- Può essere proposta da entrambe le parti in qualsiasi grado del giudizio
- L'accordo deve essere formalizzato in un’istanza congiunta
- Se il giudice accoglie l'accordo, dichiara cessata la materia del contendere
- Modalità di perfezionamento

Conciliazione in udienza (art. 48-bis)

- Proposta da una delle parti o "suggerita" dal giudice
- Termine: almeno 10 giorni prima dell’udienza per dare tempo alla controparte di valutare
- Perfezionamento con redazione del verbale e definizione di modalità di pagamento
- La Corte di Giustizia Tributaria può stimolare la conciliazione tra le parti

Articolo 48-bis1

- 1. La corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e ai precedenti giurisprudenziali .(2)
- 2. La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse con la fissazione di una nuova udienza .(2)
- 3. La causa, se richiesto da una delle parti, può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.(2)
- 4. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicati le somme dovute nonché' i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
- 5. Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- 6. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

Conciliazione su Proposta della Corte (Art. 48-bis1)

- Introdotta, nella versione attuale, con il D.lgs. 220/2023 per promuovere una risoluzione alternativa delle controversie
- Il giudice può proporre la conciliazione basandosi su precedenti giurisprudenziali
- Applicabile in primo e secondo grado, ma non in Cassazione
- Se una parte lo richiede, la causa può essere rinviata per valutare la proposta

Implicazioni per il contenzioso tributario

- Incremento dell'uso della conciliazione per ridurre i procedimenti pendenti
- Superamento della fase di reclamo/mediazione come alternativa alla lite giudiziaria
- Ruolo attivo della Corte di Giustizia Tributaria nella risoluzione anticipata delle liti
- Incentivo alla definizione agevolata delle controversie per ridurre il carico del contenzioso tributario

Sanzioni

- 1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione .(2)
- 2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui agli articoli 48-bis e 48-bis.1.(1)
- 3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché' della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
- 4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Articolo 15 – Regime spese processuali

UNIVERSITÀ DI TORINO

- 1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.
- 2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte e' risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.(2)
- 2-octies. Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.(1)

Regime delle sanzioni e delle spese processuali

- Sanzioni ridotte in base al grado di giudizio:
- - 40% del minimo in primo grado
- - 50% in appello
- - 60% in Cassazione
- Se una parte rifiuta la conciliazione senza giustificato motivo e la sentenza è sfavorevole, dovrà pagare le spese processuali con una maggiorazione del 50%

Considerazioni finali

UNIVERSITÀ DI TORINO

- La conciliazione giudiziale può essere un efficace strumento di riduzione del contenzioso
- La normativa più recente ha reso la conciliazione più accessibile e conveniente
- Il ruolo della Corte di Giustizia Tributaria può essere centrale nell’incentivare soluzioni extragiudiziali

UNIVERSITÀ
DI TORINO

mario.grandinetti@unito.it